

# I rapporti fra giustizia sportiva e giustizia statale. Un delicato temperamento fra esigenze di celerità e diritti processuali

Laura Fassina

## ABSTRACT

*Il caso Conte riporta alla ribalta delle cronache un annoso e delicato problema degli interpreti: la delimitazione dell'area di autonomia di azione della giustizia sportiva disciplinare. Il presente lavoro si pone l'obiettivo di tratteggiare il lungo e tortuoso cammino della giurisprudenza nazionale sul tema della delimitazione delle zone di operatività delle due giurisdizioni, allo scopo di riflettere su come un rigetto in rito possa celare un'autentica elisione dei diritti processuali del cittadino-atleta.*

## PAROLE CHIAVE

ANTONIO CONTE; CALCIO;  
GIUSTIZIA SPORTIVA;  
ORDINAMENTO SPORTIVO;  
SANZIONE DISCIPLINARE;  
SQUALIFICA; DECRETO SALVA-CALCIO;  
GIUSTO PROCESSO; DIRITTO DI DIFESA;  
PRINCIPIO INQUISITORIO; F.I.G.C.;  
KELSEN; POSITIVISMO.

Nel mese di agosto anche i campionati si fermano per la pausa estiva e i grandi appassionati di calcio devono solitamente accontentarsi delle poco avvincenti notizie legate al mercato dei giocatori, in attesa che i loro beniamini rientrino dalle spiagge di Porto Cervo e Formentera. La scorsa estate, invece, a tenere occupati i tifosi in astinenza ci pensò Antonio Conte, allenatore della Juventus e protagonista indiscusso delle prime pagine non solo delle maggiori testate sportive.

Con la decisione del 10 agosto 2012, infatti, la Commissione Disciplinare Nazionale ha riconosciuto Antonio Conte, allenatore del Siena S.p.a. nella stagione 2010/11, responsabile della violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede l'obbligo di denunciare alla Procura Federale quei fatti che costituiscano integrazione di un illecito sportivo.

A parere della Commissione, Conte e i suoi erano stati messi al corrente, nella riunione tecnica pre-partita, dell'intenzione di alcuni giocatori di truccare il risultato dell'incontro Novara-Siena del primo maggio del 2011.

Il caso Conte portò all'attenzione dell'opinione pubblica una serie di questioni problematiche che da molti anni ormai impegnano i più competenti interpreti del diritto.

In particolare, i difensori dell'allenatore della Juve hanno evidenziato la lesione, da parte della decisione impugnata, del principio costituzionale del "giusto processo", in quanto pronunciata sulla scorta di elementi non emersi in sede dibattimentale, bensì raccolti nella fase delle indagini dalla Procura Federale, peraltro mediante acquisizione di atti provenienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.

Fu così che, in assenza di competizioni di cartello e annessi errori arbitrali su cui concentrare la propria vena critica, gli affezionatissimi della Rosa poterono intrattenere i vicini di ombrellone con più o meno competenti interventi sulla durata del procedimento sportivo, sulla mancanza di adeguate garanzie del giusto processo, sull'importanza del contraddittorio sulla prova. Nonché sulla cessione di Ibrahimovic.

Un tale interesse non si giustifica soltanto in relazione alla noia pre-campionato o alla notorietà dei soggetti coinvolti, bensì anche alla

necessità di chiarezza avvertita fra i non addetti ai lavori, i quali troppo spesso, negli ultimi anni, hanno letto di partite iniziate sul campo e finite in Tribunale.

Già. Ma quale Tribunale?

Ci si chiede, infatti, se una squalifica di dieci mesi, carica di notevoli conseguenze negative dal punto di vista dell'immagine professionale e per di più inferta a valle di un'istruttoria segreta, debba necessariamente rimanere un affare tutto interno alla giustizia sportiva o possa legittimamente divenire oggetto di un ricorso amministrativo avanti all'autorità giurisdizionale statale.

Da cosa dipende la risonanza esterna di una vicenda disciplinare?

Siffatto quesito è stato per anni materia di oscillanti e fra loro antitetiche posizioni di dottrina e giurisprudenza, tanto da divenire oggetto dapprima dell'attenzione del legislatore nel 2003, con la l. 280, e, successivamente, della Corte Costituzionale, intervenuta sul punto con la sentenza n. 3 del 2011.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di ricostruire, sia pur sinteticamente, il tortuoso cammino della giurisprudenza intorno al problema della distribuzione delle competenze fra giustizia sportiva (disciplinare) e giustizia statale, allo scopo di fornire al lettore qualche riferimento utile per approcciare più consapevolmente al dibattito che continua a divampare sul tema, dalle aule di Tribunale ai Bar Sport di tutta Italia.

## 1. L'ATTUALE PANORAMA NORMATIVO.

Come è noto, quello che viene comunemente definito come ordinamento sportivo coincide con il vasto sistema organizzativo facente capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Una delle peculiarità del fenomeno sportivo risiede nella dipendenza di ogni ordinamento nazionale dall'ordinamento internazionale di riferimento: il Coni e le Federazioni italiane devono rispettivamente sottostare alle direttive del Cio e delle Federazioni internazionali di riferimento, pena l'esclusione dalle competizioni internazionali.

Secondo autorevole dottrina, pertanto, l'ordinamento sportivo nazionale opera in una duplice tensione, dovendo conformarsi da un

lato alle direttive dell'ordinamento cui è affiliato e, dall'altro, ai precetti dell'ordinamento statale in cui si trova insediato<sup>1</sup>.

La presente dissertazione limita il proprio orizzonte di ricerca alla seconda delle relazioni testé individuate, ossia all'intreccio dei rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento territoriale.

Il funzionamento delle gare esige un sistema di giustizia deputato a dirimere le controversie che nascono in occasione delle stesse.

Esso deve tendere ad una rapida soluzione delle liti insorte fra associazioni sportive, federazioni ed atleti, in modo da garantire al sistema quella indispensabile continuità d'azione che, se condizionata ai tempi della giustizia ordinaria, verrebbe irrimediabilmente compromessa.

Come è stato anticipato, l'individuazione della linea di demarcazione fra la competenza del giudice statale e quella degli organi delle federazioni costituisce da sempre un interrogativo degli interpreti.

Siffatto problema viene tradizionalmente legato alla altrettanto dibattuta pretesa indipendenza del diritto sportivo, sul presupposto per cui in tanto si potrebbe riconoscere un qualche rapporto fra le due giustizie solo in quanto si ritenessero concorrenti gli ordinamenti da cui promanano.

In altre parole, il riparto fra le due giustizie è sempre stato inteso come un problema di definizione dei rapporti fra ordinamenti che si ritengono reciprocamente indipendenti nelle aree di rispettiva competenza, nel delicato contemperamento fra pretesa autonomia del primo e supremazia del secondo; lo sforzo degli interpreti si è pertanto concentrato nel tentativo di tracciare i limiti dell'affermata autonomia del primo rispetto alla facoltà del secondo di sindacarne l'operato, anche a mezzo dei propri organi giurisdizionali<sup>2</sup>.

Chiarito in questi termini l'orizzonte problematico della dissertazione, si impone una

1 E. Lubrano, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva*, in P. Moro (a cura di), *La giustizia sportiva – analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280*, Forlì, 2009, p. 150.

2 E. Lubrano, *La giurisdizione amministrativa*, cit. in P. Moro (a cura di), *La giustizia*, cit. 151.

breve ricognizione dell'attuale panorama normativo.

Prima della entrata in vigore della legge di riforma 17 ottobre 2003 n. 280, ai fini del riparto rivestiva centrale importanza l'inserimento negli statuti delle federazioni di una clausola compromissoria, denominata vincolo di giustizia, che imponeva a tutti gli aderenti l'obbligo di adire i soli organi di giustizia sportiva in tutti i casi in cui sorgesse una controversia connessa con l'attività esercitata.

I regolamenti delle federazioni, laddove disciplinavano la procedura di ricorso avanti agli organi di giustizia sportiva, confinavano l'ambito di operatività di questi ultimi alle controversie di carattere tecnico, disciplinare, economico o amministrativo.

Come si dirà in seguito, le attenzioni della dottrina e della giurisprudenza più avvedute si concentrarono sulla materia disciplinare, la cui attrazione nell'area della giurisdizione esclusiva delle federazioni ha da subito destato le maggiori perplessità.

Chiamato a dirimere la disputa nata intorno al riparto fra le due giustizie, il legislatore è intervenuto nel 2003 con il d.l. 220, modificato e convertito con la l. 280 dello stesso anno.

Il testo legislativo recepisce l'opinione tradizionale secondo la quale l'ordinamento sportivo si deve intendere quale ordinamento autonomo, operante nell'ambito di quello generale<sup>3</sup>.

All'art. 1 comma secondo, infatti, la legge 280 del 2003 afferma espressamente che i rapporti fra i due ordinamenti sono regolati sulla base del principio di autonomia<sup>4</sup>.

Il perentorio riconoscimento della reciproca impermeabilità è in parte mitigato dalla intro-

3 In questa prospettiva esso descrive un ordinamento derivato da quello generale, secondo l'insegnamento di L. Paladin, *Diritto costituzionale*, Padova, 1998, 5.

4 I principi di giustizia sportiva, approvati dal Coni il 22 ottobre 2003, recepiscono la scelta del legislatore della 280/03. Infatti, vi si afferma che «Gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

duzione della clausola di salvezza, contenuta nello stesso comma secondo seconda parte, la quale sottrae dall'area di operatività esclusiva del diritto sportivo i casi di c.d. rilevanza esterna.

Si tratta, precisa il legislatore, di quelle situazioni giuridiche soggettive le quali, pur avendo una connessione con l'ordinamento sportivo e traendo occasione da esso, cionondimeno risultano rilevanti (anche) per l'ordinamento statale.

La legge, nel fare salvi i casi di rilevanza statale, prende atto del fatto che il principio di autonomia incontra un limite logico nella circostanza che l'ordinamento sportivo nazionale esplica la propria attività nell'ambito del territorio dello Stato Italiano: gli atleti che partecipano all'attività sportiva organizzata dal C.O.N.I. o dalle singole Federazioni Nazionali sono (anche) soggetti dell'ordinamento statale.

Ad essi, pertanto, non può essere precluso di adire il giudice naturale per la tutela di una posizione giuridica soggettiva protetta da una legge della Repubblica<sup>5</sup>.

L'art. 2, allo scopo di centrare l'obiettivo legislativo di separare le due giustizie e così di individuare gli aspetti di esclusivo appannaggio della cognizione del giudice federale, indica quali materie debbano intendersi come precipuamente riservate al processo sportivo. Si tratta delle controversie concernenti questioni tecniche e disciplinari<sup>6</sup>.

5 E. Lubrano, *La giurisdizione*, in P. Moro (a cura di), *La giustizia*, cit. p. 167.

6 Nel testo originario, emendato in sede di conversione del d.l. 229 del 2003, costituivano oggetto della riserva sportiva anche le controversie concernenti l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati (lett. c.) nonché l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti (lett. d.). Secondo P. Moro, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, in P. Moro (a cura di), *La giustizia sportiva* cit., 24, la soppressione delle lettere c) e d), operata dalla legge di conversione, avrebbe come conseguenza la inevitabile censura di incostituzionalità dell'intero articolo per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni. L'art. 117 Cost, infatti, riserva la materia sportiva non già allo Stato bensì alla legislazione regionale concorrente, fatta eccezione per i principi fondamentali.

Di contro, rimangono affidate alla competenza esclusiva del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto rapporti patrimoniali (art. 3). L'art. 3 fonda la residuale giurisdizione del giudice amministrativo in tutte le materie non espressamente riservate ad altro giudice.

L'art. 3, in combinato disposto con l'art. 133 comma primo lett. z) del Codice del processo amministrativo, subordina la possibilità di adire il G.A. al previo esperimento di tutti i gradi del processo sportivo (c.d. pregiudiziale amministrativa).

L'ammissibilità del ricorso al giudice amministrativo è pertanto condizionata ad un duplice controllo preventivo; l'autorità amministrativa dovrà infatti attestare che esso non abbia ad oggetto un provvedimento rientrante nelle materie riservate e, in secondo luogo, che il ricorrente abbia precedentemente esperito tutti i rimedi offerti dal sistema di giustizia sportiva. Secondo lo schema descritto dal combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 della legge in commento, l'interprete che voglia procedere all'individuazione del giudice competente sul caso concreto, deve, dapprima, verificare se quest'ultimo ponga questioni riservate all'ordinamento sportivo dalle lettere a) e b) dell'art. 2 e, una volta che ne sia accertata la eventuale rilevanza statale, accedere ai criteri discretivi del successivo art. 3, concernente il riparto fra la giurisdizione civile e quella amministrativa<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> A. De Silvestri, *la c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in P. Moro (a cura), *La giustizia sportiva*, cit., pp.87 ss.

Secondo questa dottrina, la legge ha mancato l'obiettivo che si era prefissata, non riuscendo a fornire all'interprete criteri sicuri per separare, da un lato, la giurisdizione statale da quella sportiva riservata e, dall'altro, la competenza del G.A. dalla competenza del G.O.

In primo luogo, si osserva, la lettera del testo non consente l'individuazione in astratto delle materie c.d. statualmente indifferenti. La previsione della lettera a) apparirebbe così generica da non permettere l'esatta circoscrizione delle questioni aventi ad oggetto "l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni" né del limite funzionale apposto alle stesse, ossia il "fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive". Quanto alla lettera b), prosegue l'Autore, se interpretata testualmente, questa imporrebbe di riconoscere l'irrilevanza statale di sanzioni, quali la revoca dell'affiliazione, la radiazione e l'esclusione da un

Pertanto, ai fini dell'applicazione del descritto sistema di riparto assume rilevanza centrale la perimetrazione delle fattispecie a rilevanza esterna, sottratte dalla cognizione riservata del giudice sportivo in base alla clausola di cui all'art. 1 della legge in commento.

Sull'esatta portata della clausola di salvezza si sono fin da subito concentrate le maggiori attenzioni degli studiosi, dal momento che da una sua più o meno estesa interpretazione dipende la tenuta della predicata autonomia del diritto sportivo.

In via preliminare ci si è interrogati sul rapporto esistente fra siffatta clausola e la definizione delle materie riservate di cui al successivo art. 2 comma primo, espressione a sua volta dell'autonomia sportiva di cui all'art. 1 comma secondo. In altre parole, ci si è chiesti quale delle norme indicate costituisca la regola e quale la sua eccezione. Autorevole dottrina ha sottolineato come la risposta a questo quesito sia strettamente conseguente al modo in cui a monte si intende circoscrivere l'autonomia delle istituzioni sportive<sup>8</sup>. Se, sul solco dell'argomento tradizionale, si ritenesse di avallare la piena separatezza dell'ordinamento sportivo rispetto a quello nazionale, l'area riservata coinciderebbe con l'ordinamento sportivo stesso e, dunque, la clausola di salvezza varrebbe soltanto a ribadire l'(ovvia) operatività dell'ordinamento statale nelle materie non rientranti nella piena autonomia sportiva.

Al contrario, qualora si intendesse negare in radice la pretesa separazione fra i due ambiti, si dovrebbe giungere a concludere in senso diametralmente opposto. Più precisamente, non sussi-

campionato professionistico, la cui giustiziabilità statale era stata considerata da sempre pacifica in dottrina e giurisprudenza, discutendosi, semmai, soltanto della devoluzione delle stesse alla cognizione del giudice civile o del giudice amministrativo.

Parimenti difficoltosa, a parere dello stesso Autore, l'individuazione della sfera di competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 3 della l. cit. Il legislatore non ha fornito alcun criterio di distinzione delle controversie di competenza del G.A. da quelle di competenza del G.O., se non quello negativo della estraneità a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti.

<sup>8</sup> L. Ferrara, voce *Giustizia Sportiva.*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali III, Milano.



stendo alcuna diversità sostanziale fra contesto agonistico e ordinamento generale, bensì, tutt'al più, soltanto una circoscritta area di questioni irrilevanti per quest'ultimo, la riserva, avendo ad oggetto la regolamentazione statualmente indifferente, costituirebbe l'eccezione alla normale giurisdizione statale su tutte le situazioni giuridiche soggettive per essa rilevanti<sup>9</sup>.

Come si evince da queste prime riflessioni sul punto, la legge 280, nonostante sia stata emanata con l'intento di consacrare lo sport quale ordinamento a tutti gli effetti, non è riuscita comunque a sopire definitivamente i dubbi e le incertezze che a tutt'oggi suscita la pur perentoriamente affermata autonomia sportiva.

## 2. IL DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE ANTE L. 280/2003

La disputa intorno ai confini della competenza del giudice sportivo si era accesa ben prima dell'emanazione del c.d decreto salva-calcio n. 220 del 2003. La giurisprudenza si era da subito divisa sulla portata da attribuire al vincolo di giustizia sportiva.

A parere di chi scrive si devono distinguere due filoni giurisprudenziali.

Il primo, più risalente, durante il quale l'argomento autonomistico è stato utilizzato quale antecedente logico necessario della sottrazione delle cause disciplinari dall'oggetto della giurisdizione statale; il secondo, caratterizzato dalla tendenza opposta, in cui l'applicazione giurisprudenziale del criterio di riparto fondato sulla rilevanza esterna della sanzione ha di fatto svuotato le competenze riservate dal legislatore al giudice sportivo.

Nella prima delle due fasi segnalate, gli estensori delle sentenze amministrative hanno attinto alle argomentazioni pluralistiche per confinare le controversie di natura disciplinare nell'area dell'irrilevanza giuridica<sup>10</sup>.

Alcune sentenze di questi anni irrupevano nel tradizionale modo di intendere i provvedimenti disciplinari, fino ad allora ritenuti sindacabili dal solo giudice amministrativo in

quanto espressione di un potere pubblicistico della federazione emanante.

Nella mutata sensibilità della giurisprudenza statale, ricorrendo determinate condizioni, la cognizione esclusiva del giudice sportivo sugli atti sanzionatori non doveva più subire la concorrenza del collega togato, pena la recisione dell'autonomia del diritto sportivo.

In particolare, il Tar Lazio ha negato in più occasioni il rilievo *extra ordinem* di quelle sanzioni disciplinari che non implicassero la perdita della qualità di affiliato o di tesserato ad una federazione sportiva, sul presupposto della irrilevanza delle stesse rispetto all'ordinamento generale.

Pur confermando in apice la rilevanza pubblicistica dell'attività disciplinare degli organismi sportivi, e, di conseguenza, la relativa sindacabilità della stessa avanti al giudice amministrativo, il Tar ha escluso che avessero carattere pubblicistico quelle sanzioni che non incidessero sul rapporto fra il singolo e la federazione di riferimento<sup>11</sup>.

Più precisamente, secondo questa giurisprudenza, ad assumere rilievo pubblicistico nell'ambito dell'attività delle Federazioni sarebbe il solo rapporto insorgente fra queste ultime e colui che ne richiede l'adesione, il quale trova il proprio fondamento nell'atto di tesseramento.

Gli atti disciplinari non espulsivi, in quanto non idonei a scindere detto rapporto, sarebbero pertanto indifferenti per l'ordinamento principale, dal momento che non producono effetti lesivi sul bene primario dell'attività sportiva.

Di contro, tali asserzioni non devono indurre l'interprete ad escludere sempre e automaticamente il rilievo esterno delle sanzioni disciplinari non espulsive.

In un passaggio successivo, infatti, l'organo giudicante ingiunge all'operatore del diritto di rifiutare qualsiasi aprioristico criterio di selezione degli atti non riservati, precisando come, anche nel caso delle sanzioni non espulsive, non si debba escluderne in astratto la portata pubblicistica, bensì verificare se le stesse siano lesive in concreto di una situazione giuridica soggettiva rilevante.

E' il caso in cui, per esempio, il provvedimento determini la sospensione duratura dall'attività

<sup>11</sup> Tar Lazio 1449/1987 e 1486/1987.

<sup>9</sup> L. Ferrara, voce *Giustizia Sportiva*, cit.

<sup>10</sup> G. Manfredi, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, 2007, 178 ss.

agonistica: in simili frangenti, la decisione disciplinare, pur non recidendo completamente il rapporto fra l'atleta e la federazione, può nei fatti rivelarsi tale da compromettere il rapporto stesso, paralizzando per un tempo significativo tutte le facoltà ad esso inerenti.

Da queste sentenze emerge pertanto il tentativo della giurisprudenza di ancorare il criterio di riparto al parametro della durata e consistenza della sanzione.

Questo passaggio argomentativo dà l'abbrivio alla seconda delle summenzionate stagioni giurisprudenziali, nella quale si assiste al progressivo svuotamento della clausola di riserva e alla fine della retrazione del giudice amministrativo dalle controversie a carattere disciplinare.

Come si è accennato, da questo momento in avanti cominciò a farsi strada l'idea secondo cui la clausola compromissoria dovesse ritenersi vincolante solo nella misura in cui non venisse in rilievo la lesione di situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento generale.

La giurisprudenza di allora, infatti, iniziava ad osservare come la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi non potesse in nessun caso essere sottratta in modo pieno e definitivo alla cognizione del giudice statale, pena una irrimediabile compromissione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost<sup>12</sup>.

12 Tar Catania n. 1282/2002; Tar Lazio n. 2394/1998.

Si riteneva che le clausole compromissorie obbligassero gli atleti e le società a rivolgersi agli organi di giustizia sportiva nelle controversie aventi ad oggetto situazioni giuridiche non qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi. Sullo sfondo di tale opzione ricostruttiva, l'assunto per cui l'autonomia del diritto sportivo, per quanto ampia e pacifica, è pur sempre *derivata*, ossia sussistente nella misura in cui sia stata riconosciuta e attribuita espressamente dall'ordinamento generale. Di conseguenza, il vincolo di giustizia sportiva "non può non operare con esclusivo riferimento alla sfera tecnico sportiva ed in quella dei diritti disponibili ma non nell'ambito degli interessi legittimi, i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale ed illimitata nel tempo, alla tutela giurisdizionale".

Cfr. Tar Lazio, sez. III, 2.7.08, n. 6353. Confermata l'autonomia solo tendenziale dello sport, il Tar del Lazio fa una significativa ricognizione del riparto di giurisdizione statale in materia sportiva. Fermo restando la competenza riservata del giudice sportivo nelle controversie che riverberano le proprie conseguenze soltanto all'interno

dei confini dell'ordinamento da cui promanano, il Collegio prende posizione sulla ripartizione fra Autorità giurisdizionale ordinaria e Tribunale amministrativo della competenza in materia di controversie a rilevanza esterna: al G.O spetterebbe la cognizione sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, residuando in capo al G.A la giurisdizione esclusiva su tutti i provvedimenti del Coni e delle federazioni che ne fanno parte.

Dello stesso avviso, Tar Lazio, sez. III, 9.6.08 n. 5595. Chiamato a pronunciarsi sulla rilevanza esterna o meno del provvedimento di assegnazione dello scudetto relativo al campionato di calcio di serie A del 2005/06, l'organo delle prime cure ha ritenuto insussistente la riserva di giustizia sportiva, rilevando come l'atto in questione non potesse includersi né nel novero dei provvedimenti tecnici, come sostenuto dalla Federazione resistente, né fra quelli disciplinari a rilevanza meramente interna.

*Contra*, Corte di Giustizia amministrativa, 8.11.07 n. 1048.

Siffatta pronuncia irrompe nella granitica giurisprudenza precedente, in parte anticipando le argomentazioni che verranno adottate dalla Corte Costituzionale nella successiva 49/11. Infatti, ivi si sostiene che il ricorso avverso la sanzione disciplinare, inoltrato alla segreteria del tribunale amministrativo, determina sempre il difetto assoluto di giurisdizione in capo al giudice adito. Il legislatore della l. 280/03, si legge, avrebbe operato una scelta non solo inequivocabile, ma soprattutto ben consapevole del fatto che la sanzione può determinare conseguenze patrimoniali anche rilevanti in capo al destinatario. In altre parole, la riserva è stata perpetuata dal legislatore nonostante la considerazione delle ripercussioni patrimoniali dell'irrogazione della penalità sportiva e, dunque, la norma che assegna comunque al giudice sportivo le relative controversie rappresenta una precisa opzione discrezionale del legislatore. Tale opzione non può essere messa in discussione dall'organo giudicante, bensì, tutt'al più, può da quest'ultimo essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

La Corte afferma che la riserva sarebbe pienamente legittima perché il legislatore è libero di scegliere quali "tra le molteplici situazioni di interesse di fatto - che in sé non afferiscano direttamente a beni costituzionalmente intangibili, tra i quali non si ascrivono certo le conseguenze patrimoniali indirette delle attività sportive di qualsiasi livello - meritino di essere qualificate come diritti soggettivi o interessi legittimi". In altre parole, secondo il ragionamento proposto dall'organo giudicante, la scelta di riservare alla giustizia sportiva la giurisdizione su alcune materie rientra nel legittimo esercizio del potere legislativo di stabilire quali situazioni di fatto, tra quelle non costituzionalmente intangibili, siano rilevanti o meno per l'ordinamento.

Inoltre, prosegue la Corte, la scelta di assoggettare l'imprenditore al (solo) diritto sportivo sarebbe avallata dallo stesso art. 41 della Costituzione, il quale "nel disciplinare l'iniziativa economica privata ne afferma

A questo stadio della riflessione sull'assetto dei rapporti fra le due giustizie, la giurisprudenza dimostrò di voler ancorare il problema della circoscrizione dei confini della giurisdizione sportiva all'individuazione delle fattispecie che fossero dotate di rilevanza meramente interna all'ordinamento sportivo, in quanto inidonee ad incidere su una posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento generale.

La questione continuava a rivelare contorni particolarmente problematici con riferimento alle decisioni disciplinari.

Come si è visto, in base all'orientamento giurisprudenziale precedente, la giustizia disciplinare avrebbe dovuto collocarsi fra le competenze esclusive del giudice-arbitro della federazione di riferimento, con conseguente esclusione di qualsiasi ingerenza da parte della giustizia ordinaria, sul presupposto dell'irrelevanza per l'ordinamento della Repubblica della posizione che si assumesse lesa per effetto di una sanzione disciplinare.

Tuttavia, come insegnano alcuni dei recenti casi giudiziari arrivati alla ribalta delle cronache<sup>13</sup>, le conseguenze patrimoniali e personali

---

(...) la mera libertà", dal che risulterebbe "legittima la scelta del legislatore ordinario di stabilire che, quando un imprenditore decida di operare nel settore dello sport, resti interamente ed esclusivamente assoggettato alla disciplina interna". In altre parole, l'operatore economico, nel disporre della propria libertà di iniziativa imprenditoriale e così nel decidere di operare nel campo dello sport, avrebbe accettato pienamente e liberamente il conseguente assoggettamento alla giurisdizione sportiva.

Secondo L. Ferrara, voce *Giustizia sportiva*, cit., invece, tale assunto non è condivisibile dal momento che l'opzione legislativa non coinvolge soltanto gli imprenditori del settore sportivo, ossia le società sportive, bensì altri soggetti che affermano di essere titolari di situazioni soggettive di carattere patrimoniale e non, della cui rilevanza costituzionale la sentenza *de quo* non prende atto.

Inoltre, secondo l'autore, ai fini della affermazione della competenza statale non rileva l'atto federale in quanto tale bensì in quanto integrante una lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento generale.

13 Tar Lazio, 19.05.08 n. 2472. Il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Figc, sul presupposto che la riserva a favore dell'ordinamento sportivo sussista solo allorché la sanzione impugnata esaurisca i suoi effetti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il protagonista della vicenda è il sig. Luciano Moggi,

di una sanzione disciplinare possono essere tali da rendere difficile sostenere a priori la completa indifferenza dello Stato rispetto alla potenziale irrogazione della stessa.

Agli interpreti non sembrò più ragionevole che la lesione di beni rilevanti come l'onore e il patrimonio, pur quando avvenisse per effetto di una decisione disciplinare, non potesse essere oggetto di una ordinaria domanda giudiziale di accertamento.

Sulla scorta di queste osservazioni, la giurisprudenza ha rivisto e corretto la quadripartizione tradizionale delle materie oggetto di cognizione riservata, nel tentativo di raggiungere il difficile temperamento fra le istanze di autonomia delle istituzioni sportive e le indefettibili esigenze di tutela giurisdizionale degli atleti.

In particolare, allo scopo di evitare soluzioni inique, si è assegnato rilievo discriminante alla portata degli effetti della sanzione, concludendo per la competenza del giudice amministrativo ogniqualvolta tali effetti incidessero sull'assetto patrimoniale dell'atleta o della società<sup>14</sup>.

L'adozione del criterio di discriminazione fondato sulla natura della posizione giuridica lesa ha però incontrato in concreto molti ostacoli.

---

il quale, alla conclusione del rito sportivo, era stato ritenuto responsabile di illecito sportivo, commesso ai tempi della dirigenza della Juventus F.c.

In questo come negli altri casi sopra visti, il Tar è stato chiamato a pronunciarsi ancora una volta sull'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata in via preliminare dalla Figc. Sul punto, il Collegio romano chiarisce che l'autonomia indica la più completa "inibizione per un ordinamento giuridico di interferire con le proprie regole e i propri strumenti attuativi in un ambito normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente (nella specie quello sportivo)" a patto che "gli atti e le pronunce in detto ambito intervenuti in esso esauriscano i propri effetti".

14 Tar Emilia Romagna n. 178/1998. In questo caso si è sostenuto che rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia riguardante la sospensione da ogni attività ippica per un periodo di sei mesi, sulla considerazione del fatto che tale sanzione, impedendo l'esercizio di un'attività economico-imprenditoriale, non esaurisse la sua rilevanza nell'ambito del solo ordinamento sportivo, bensì dispiegasse i suoi rilevanti effetti anche nell'ambito devoluto alla giurisdizione degli organi dello Stato.

Le maggiori incertezze si sono registrate in materia di squalifica.

A questo proposito i giudici amministrativi, chiamati a pronunciarsi sull'eccezione di difetto di giurisdizione, hanno spesso affermato la propria competenza in ragione delle ripercussioni che una tale penalità potesse comportare sul piano economico per l'atleta o la società.

In particolare, i giudici di merito si sono spinti fino ad assegnare rilievo alla sospensione anche di una sola giornata dal campionato di serie A di calcio<sup>15</sup>.

Dall'analisi delle sentenze che fanno applicazione del criterio della rilevanza esterna, emerge una malcelata inclinazione della giurisprudenza di questi anni a ritenere sempre fondata la propria giurisdizione, sul presupposto, appunto, della trasmigrazione degli effetti della sanzione nel campo patrimoniale o comunque dei diritti soggettivi.

A valle della pur breve ricognizione che si è tentato di tracciare, sembra che i giudici statali, pur accettando in tesi la sussistenza di un'area riservata alla giustizia sportiva, nei fatti abbiano negato a quest'ultima qualsiasi libertà di azione, cassando sistematicamente ogni eccezione dei resistenti che fosse fondata sul difetto di giurisdizione.

Del resto, se si volesse sviluppare in negativo il requisito della rilevanza esterna, non risulterebbe affatto facile immaginare entro quali contenuti dovrebbe mantenersi una decisione sportiva per esaurire le proprie conseguenze all'interno della cerchia dei soli atleti e delle federazioni. A ben guardare, infatti, qualsiasi decisione sportiva sembra prestarsi ad incidere, almeno indirettamente, sul patrimonio o sulla rispettabilità del soggetto che la subisca.

Sul punto, però, si deve segnalare un'isolata pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 2333 del

15 Tar Sicilia, Catania, n. 958/2003. Con tale ordinanza, i giudici di primo grado hanno rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento ad una controversia riguardante la squalifica di una giornata inflitta ad un giocatore di calcio della massima serie. Il Tar ha ritenuto sussistente la propria competenza sul presupposto della rilevanza metasportiva della sanzione stessa, la quale, pur se apparentemente lieve, può avere serie implicazioni economiche in tema di diritti televisivi e sponsorizzazioni.

17 aprile 2009, nella quale, per la prima (e unica) volta, si assiste alla retrazione del giudice amministrativo dalla controversia disciplinare, sul presupposto della rilevanza meramente interna all'ordinamento sportivo dell'oggetto dedotto in cognizione<sup>16</sup>.

### 3. IL CASUS BELLI:

#### LE VICENDE DEL CATANIA CALCIO S.P.A.

A questo punto della dissertazione è necessario soffermarsi brevemente sulle vicende che interessarono il Catania Calcio, le quali diedero l'abbrivio ai lavori per la redazione del decreto legislativo n. 220/03, emanato allo scopo politico di evitare la paralisi del campionato di serie A e per questo denominato "decreto salva-calcio". Si deve premettere che tali episodi si intersecano cronologicamente con la maggior parte dei casi giurisprudenziali di cui si è già fornita una pur approssimativa mappatura nel paragrafo precedente: si è dunque scelto di isolarne la trattazione soltanto in omaggio all'importanza strategica che hanno rivestito in relazione al successivo intervento del legislatore.

Le sentenze di Catania si possono sistematicamente inquadrare nella seconda delle due antitetiche correnti giurisprudenziali sopra richiamate<sup>17</sup>.

Più precisamente, esse inaugurano quell'orientamento che, abbandonato il criterio dell'incidenza della sanzione sullo *status* dello sportivo, tenderà a considerare giuridicamente rilevanti pressoché tutte le sanzioni disciplinari sul presupposto della loro incidenza su posizioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento generale.

Protagonista della vicenda processuale fu il Catania S.p.a., il quale intentò ricorso avanti al Tar Sicilia avverso una decisione della Corte Federale della Figc.

Il Catania aveva ottenuto dalla Commissione d'Appello Federale una vittoria a tavolino in una partita contro il rivale Siena, sul presupposto dell'impiego irregolare fra le fila del Siena di un giocatore precedentemente squalificato.

16 Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333.

17 Vedi *infra*, par. 2.



Alcune squadre di serie B, pretermesse da questo giudizio e sfavorite nel punteggio di classifica risultante all'esito dello stesso, si rivolsero quindi alla Corte Federale della Figc ed ottennero la dichiarazione di legittimità dello schieramento del giocatore senese ed il conseguente ripristino del risultato sportivo effettivamente determinatosi sul campo nella gara disputata fra Catania e Siena.

Chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, il Tar Sicilia dimostrò di voler ancorare il criterio di distinzione fra le due giustizie alla natura e alla *ratio* della norma sportiva violata.

Il ricorrente, lamentava il mancato rispetto delle norme procedurali che presiedono i ricorsi alle Corti federali.

Secondo il patrocinio del Catania, infatti, il riconoscimento della vittoria da parte della Commissione d'Appello Federale non avrebbe potuto essere annullato da parte di un organo di primo grado, quale è la Corte Federale. In nessun caso, inoltre, la decisione dell'organo gerarchicamente superiore avrebbe potuto essere superata, essendosi determinato in capo ad essa il passaggio in giudicato che ne determina l'irrevocabilità.

In realtà, ribattevano i resistenti, il ricorso inoltrato da questi ultimi alla Corte Figc traeva la propria legittimità dalla previsione di cui all'art. 32 comma quinto dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale consente ad "ogni tesserato od affiliato alla FIGC (di) ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale".

La Corte Federale, del resto, aveva ritenuto ammissibile il ricorso proprio in relazione alla avvenuta pretermissione degli attuali resistenti nel processo sportivo che li avrebbe in seguito danneggiati nella posizione di classifica<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> In quell'occasione, la Corte aveva ravvisato la violazione di diritti fondamentali, che costituisce condizione dell'azione ex art. 32 comma quinto Statuto Figc, nella mancata instaurazione del contraddittorio su una questione, la vittoria a tavolino del Catania sul Siena, che avrebbe propagato i propri effetti sulla classifica dell'intero campionato.

In altre parole, mancando nell'ordinamento federale un rimedio generale equipollente all'opposizione di terzo,

Chiamato a pronunciarsi in punto di giurisdizione, il giudice adito respinse l'eccezione di incompetenza asserendo che le norme di cui il ricorrente assumeva la violazione – ovvero le regole procedurali che presiedono il rapporto fra organi gerarchicamente sovraordinati – non esauriscono i propri effetti nell'ambito della Federazione. Si tratta di regole che, pur se di natura federale, sono animate dallo scopo di regolare il corretto esercizio delle gare, definendo le modalità di ricorso alle autorità endo-federali giustiziali. Sulla base di questo assunto, pertanto, il Tar Sicilia affermava la propria competenza con una ordinanza che, nel prosieguo di quello stesso anno, incoraggiò altre squadre a rivolgersi al G.A. per chiedere a quest'ultimo l'annullamento dei provvedimenti federali sfavorevoli e così guadagnarsi la possibilità di fatto del ripescaggio o l'ammissione nel campionato da cui fossero state precedentemente escluse.

Nelle more del processo già pendente, peraltro, lo stesso Catania Calcio s.p.a. si rivolse con un altro ricorso al Tar Calabria per contestare il provvedimento federale di ammissione al campionato di serie B del Napoli, sostenendo che quest'ultimo avesse presentato fidejussioni false e chiedendo di esservi ammesso al suo posto<sup>19</sup>.

Il legislatore, pertanto, ai fini di evitare la paralisi delle competizioni a causa del sistematico ricorso agli organi giurisdizionali amministrativi, dovette intervenire nelle immediatezze di questi episodi con il più volte citato decreto n. 220 del 2003.

#### 4. LE REAZIONI ALLA LEGGE N. 280/2003

Come si è visto, il d.l. 220 dell'estate 2003 è stato emanato con l'intenzione di ovviare all'estrema incertezza venutasi a creare sull'individuazione del giudice competente.

Il legislatore, consapevole delle oscillazioni della giurisprudenza sul punto e delle criticità incontrate dall'applicazione del criterio della consi-

la Corte aveva ravvisato la necessità di dover ascoltare i pretermessi, il cui interesse a non vedere rimaneggiata la propria posizione di classifica non avrebbe potuto trovare tutela in alcuno dei rimedi processuali previsti dall'ordinamento sportivo.

<sup>19</sup> Su tale ricorso ha deciso il Tar Reggio Calabria, con decreto presidenziale del 14.08.2003 n. 1546.

stenza degli effetti, ha deciso di affidare esplicitamente le controversie sul fronte disciplinare e tecnico alla sola cognizione del giudice sportivo. Come anticipato, nonostante la chiarezza della *ratio legis*, nelle immediatezze della conversione del decreto n. 220 nella legge n. 280/03, si è assistito nuovamente al divampare della disputa interpretativa intorno al rapporto fra le due giustizie.

Sulle prime, il Tar Lazio ha ritenuto di dover continuare a fondare il criterio discretivo sulla natura della situazione giuridica soggettiva incisa dalla sanzione disciplinare, affermando la propria competenza ogniqualvolta la decisione sportiva, anche se di tipo disciplinare, fosse tale da ledere l'interesse legittimo dell'atleta<sup>20</sup>. Una tale conclusione, precisava l'estensore, si sarebbe imposta per la necessità di dare la doverosa interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2 della l. 280/03: se interpretata in senso assoluto, la riserva di giurisdizione sportiva costituirebbe una inammissibile violazione del diritto di difesa. In base al dettato dell'art. 24 Cost, infatti, nessuna norma ordinaria potrebbe mai precludere la giustiziabilità davanti al giudice naturale di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento<sup>21</sup>.

20 Tar Lazio 19.03.08. n. 2472.

21 Tar Lazio 19.03.08. n. 2472. Si deve infatti tornare brevemente sul caso Moggi per sottolineare un altro passaggio rilevante della sentenza del Tar. Come è noto, nelle more del procedimento disciplinare, la Commissione d'Appello Federale aveva inflitto all'ex dirigente la sanzione, poi confermata dalla Corte Federale, della inibizione per 5 anni dai ranghi della federazione, unitamente ad un'ammenda di cinquantamila euro.

Il giudice delle prime cure, nel rigettare la questione preliminare di incompetenza giurisdizionale, ha ribadito il principio secondo cui l'autonomia del diritto sportivo esiste fintantoché il provvedimento impugnato non dispieghi efficacia esterna all'ordinamento da cui promana. Ciò non si verifica, per il Collegio romano, allorquando la decisione sportiva, pur se disciplinare, sia tale da incidere sulla onorabilità e professionalità del soggetto che ne sia destinatario.

Più precisamente, si deve escludere la rilevanza meramente interna del provvedimento disciplinare "allorché la materia del contendere (sia) costituita innanzitutto da valutazioni e apprezzamenti personali, che a prescindere dalla qualifica professionale rivestita dal soggetto destinatario degli stessi e del settore nel quale egli ha svolto la sua attività, investono con immediatezza diritti fondamentali dello stesso in quanto uomo e

Di diverso avviso il Consiglio di Stato, il quale, invece, ha posto l'accento sul rilievo che il legislatore del 2003 fosse ben consapevole, al momento della emanazione del decreto 220, che le sanzioni disciplinari si potessero ripercuotere all'esterno, con incisione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento generale e, ciononostante, avesse deciso di affidare comunque le relative controversie alla cognizione esclusiva dei giudici sportivi<sup>22</sup>.

In questa prospettiva, proseguivano i giudici di Palazzo Spada, i Tar non avrebbero potuto in nessun modo sovrapporsi alla scelta discrezionale operata dal Parlamento, propugnando un'interpretazione della norma che tradisse la formulazione letterale e l'intento del legislatore.

Per mantenere il proprio operato nei limiti costituzionali i giudici di primo grado non avrebbero dovuto spingere la propria attività interpretativa fino a travalicare la netta opzione legislativa bensì, tutt'al più, avrebbero dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale.

Il Tar Lazio non ha tardato ad uniformarsi agli ammonimenti dell'organo di secondo grado, sollevando questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 con l'ordinanza n. 241 dell'11 febbraio 2010.

---

cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità e negativi, intuibili riflessi nei rapporti sociali. Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che ricorre nel caso in esame – atteso che il danno asseritamente ingiusto, sofferto dal ricorrente è, più che nelle misure interdittive e patrimoniali comminate, nel durissimo giudizio negativo sulle sue qualità morali, che esse inequivocabilmente sottintendono – è davvero difficile negare all'odierno ricorrente l'accesso a colui che di dette vicende è inequivocabilmente il giudice naturale. Una diversa conclusione assumerebbe carattere di particolare criticità ove si consideri (...) che in una determinata fase dell'impugnato procedimento è stata negata al ricorrente la stessa appartenenza al c.d. 'mondo sportivo'".

22 Cons. Stato 25 novembre 2008, n. 5782. Il legislatore, si legge testualmente nella sentenza, "allorché emanò il d.l. n. 220 del 2003, non poteva certo ignorare che l'applicazione del regolamento sportivo – sia da parte dell'arbitro nella singola gara determinante per l'esito dell'intera stagione, sia da parte del giudice sportivo di primo e di secondo grado – e l'irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di rilevantissima entità".

La Corte Costituzionale ha rigettato le censure del giudice *a quo* sulla base di un triplice argomento<sup>23</sup>.

In primo luogo, afferma la Corte, il legislatore del 2003, attribuendo le controversie disciplinari all'ambito cognitorio esclusivo del giudice sportivo, ha dimostrato di voler operare una scelta netta. Tale opzione, ad avviso del Giudice delle Leggi, non appare in contrasto con alcuno dei parametri costituzionali; in particolare, sarebbe da escludersi qualsiasi frizione della stessa con l'art. 24 Cost. La Consulta parte dall'assunto secondo cui l'ambito cognitorio esclusivo del giudice sportivo riguarderebbe soltanto la tutela caducatoria, e non anche quella risarcitoria: la riserva di giurisdizione sportiva si estenderebbe soltanto a quelle controversie la cui domanda introduttiva avesse ad oggetto l'elisione degli effetti del provvedimento, non già la condanna al risarcimento del danno.

Secondo le argomentazioni proposte dalla Consulta, pertanto, il diritto costituzionale di difesa sarebbe fatto salvo per il fatto che il legislatore, con la norma *de quo*, non avrebbe inteso precludere all'atleta qualsiasi strumento di tutela avanti al giudice naturale precostituito per legge: la domanda di risarcimento, infatti, rimane esperibile davanti al giudice dell'ordinamento generale in base alle consuete regole di riparto. All'indomani della sentenza della Corte Costituzionale, la giurisprudenza amministrativa è stata chiamata nuovamente ad esprimersi sul riparto fra giustizia ordinaria e giustizia sportiva con riferimento ad un atto di ripescaggio di una squadra di pallavolo dal campionato dal quale la stessa era stata retrocessa<sup>24</sup>.

In quest'occasione, i giudici di Palazzo Spada si sono chiesti se atti di questo tipo, i quali hanno ad oggetto l'ammissione al campionato, debbano considerarsi quali provvedimenti riservati dal decreto 220/03 alla giustizia sportiva. Poiché dall'esito di tali procedure sanzionatorie dipende la partecipazione stessa alla pratica sportiva, tali provvedimenti incidono su una situazione soggettiva che, secondo il Consiglio di Stato, non può ritenersi irrilevan-

<sup>23</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 49 del 2011.

<sup>24</sup> Consiglio di Stato, 14.11.11 n. 6010.

te per l'ordinamento generale e, pertanto, se ne deve conseguentemente ammettere la relativa azionabilità avanti al giudice dell'ordinamento generale.

##### 5. PER UN SUPERAMENTO

###### DELL'IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE DEL PROBLEMA

Dall'intricato nodo delle posizioni giurisprudenziali che si sono avvicendate sul tema emerge un quadro variopinto e composito di tesi, anche molto distanti fra loro, che dilata quasi a dismisura lo spettro dell'indagine.

Nonostante la varietà dei temi trattati e l'aprirsi di sempre nuovi interrogativi ad essi collegati, il lungo e mai sopito dibattito sul punto rivela che gli interpreti, pur se lontanissimi nelle rispettive conclusioni, dimostrano di leggere il problema da un angolo visuale comune. La possibilità stessa di tracciare la linea di demarcazione fra le due giustizie sembra passare obbligatoriamente dalla preliminare affermazione o negazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

In altre parole, ciò che accomuna le tesi sul tappeto è la prospettiva con la quale guardano al problema stesso, legato a filo doppio con la annosa e mai risolta disputa intorno all'autonomia dell'ordinamento sportivo e alla conseguente pretesa di quest'ultimo di affrancarsi dall'ordinamento statale.

Una volta ricomposto, sia pure sommariamente, il dibattito sorto in giurisprudenza sulle relazioni fra le due giustizie, vale la pena tentare un approccio diverso al tema, in parte svincolato dalla preoccupazione di prendere posizione sulla natura ordinamentale o meno del sistema sportivo. In particolare, anche l'osservatore meno attento si può rendere immediatamente conto della grandissima incidenza che l'esito di una controversia disciplinare, specie se a sfondo calcistico, possa avere sulla sfera privata e patrimoniale del singolo che ne resti coinvolto.

A questa prima e rudimentale osservazione si deve accompagnare la riflessione sullo svolgimento in concreto di un giudizio sportivo, al quale rimangono estranee le garanzie procedurali che devono presiedere ad un qualsivoglia processo.

Ora, vista la natura scopertamente inquisitoria del procedimento che precede la decisione sportiva e viste le potenziali conseguenze dannose che può dispiegare quest'ultima sulla vita e sulle sostanze dell'atleta, l'affermata pretesa di autonomia e, dunque, del totale affrancamento della decisione sportiva dalle censure del giudice ordinario, sembra adombrare la volontà di sottrarre il giudizio sportivo alle pur minime garanzie costituzionali del giusto processo.

In sintesi, impregiudicata ogni questione relativa alla possibilità teorica di descrivere lo sport quale ordinamento a sé stante e, più a monte, la pluralità stessa degli ordinamenti giuridici, il rischio sotteso ad ogni affermazione acritica dell'autonomia del diritto sportivo è quello di una giustificazione meramente *formale* di un sistema *sostanzialmente* ingiusto.

L'autonomia dell'ordinamento sportivo, infatti, affonda le proprie radici sul riconoscimento di essa da parte di una norma statale, la l. 280, appunto.

L'ordinamento sportivo trae quindi la propria giuridicità da una fonte di rango superiore, e solo grazie a tale aggancio formale legittima la sua stessa sussistenza, rimanendo impregiudicata qualsiasi indagine sulla legittimità sostanziale del sistema così istituito.

Al contrario, la giuridicità di un istituto non sembra potersi agevolmente fondare solo ed unicamente sull'espressa previsione da parte di una norma posta<sup>25</sup>.

Il pericolo, lo si ripete, è quello di una indimostrata legittimazione a priori del complesso di norme di giustizia sportiva, le quali danno vita ad un procedimento rimasto indifferente a quasi tutte le conquiste del processo accusatorio. In *primis*, il contraddittorio sulla prova.

A modesto parere di chi scrive, le esigenze di celerità sottese al funzionamento delle gare dovrebbero sempre piegarsi di fronte al diritto del cittadino-atleta di godere a pieno delle garanzie del rito amministrativo quando la de-

cisione sportiva, pur se disciplinare, interessi una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento generale.

*Laura Fassina, laureata in giurisprudenza presso l'Università di Padova, attualmente dottoranda di ricerca presso la Scuola di Dottorato in Giurisprudenza della stessa Università.*

fassina.laura@gmail.com

<sup>25</sup> Al contrario, Hans Kelsen, sosteneva che un comando potesse definirsi realmente giuridico solo a valle di un giudizio di qualificazione formale. A distinguere il comando del bandito da quello del pubblico ufficiale sarebbe, pertanto, soltanto la sussumibilità di quest'ultimo nella premessa minore del c.d. sillogismo giuridico. Si veda *funditus*, H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, 2000.